



Statuti

della

SEZIONE SVIZZERA ITALIANA

dell'Associazione ex-guardie svizzere pontificie

(fondata il 17 settembre 1978)

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1 Denominazione

¹ Con la denominazione "Sezione Svizzera Italiana" è costituita una associazione di durata illimitata, retta dagli art. 60 ss CCS e dal presente Statuto. La Sezione Svizzera Italiana è una sezione della "Associazione ex-guardie svizzere pontificie" (Associazione centrale svizzera).

Art. 2 Sede sociale

Art. 3 Scopo

II. Membri e tassa sociale

Art. 4 Membri

¹ La sede della Sezione Svizzera Italiana è presso il Centro Pastorale San Giuseppe a Lugano.

² Il recapito ufficiale è presso il domicilio del presidente in carica.

¹ La Sezione Svizzera Italiana si prefigge di riunire le ex-Guardie Svizzere Pontificie italofone, residenti nel Canton Ticino e nelle valli italofone del Cantone dei Grigioni (Calanca, Mesolcina, Bivio, Bregaglia e Valposchiavo), per promuovere lo spirito di cameratismo.

² L'associazione cura l'unione fra i suoi membri e l'Associazione centrale, ne persegue gli obiettivi e ne osserva gli statuti.

¹ Possono essere ammessi a far parte della Sezione Svizzera Italiana tutte le ex-Guardie Svizzere Pontificie di ogni grado domiciliate nella Svizzera italiana – o che sono di lingua italiana - e che hanno servito onorevolmente il Santo Padre. Il Comitato può, per giustificati motivi, anche derogare a questi principi.

² I soci si dividono nelle categorie di socio attivo, socio sostenitore, socio onorario e veterano. Solo le Guardie Svizzere Pontificie possono essere soci attivi. Dopo 50 anni, il socio attivo diventa veterano.

³ I soci attivi della Sezione Svizzera Italiana devono far parte della Associazione centrale e ne conservano lo status (attivo, veterano, onorario e sostenitore).



⁴ La domanda di ammissione e la notifica di dimissioni devono essere presentate, per iscritto, al Comitato. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, l'interessato può ricorrere, alla decisione dell'Assemblea generale dei soci. È data facoltà al Comitato di proporre alla stessa Assemblea l'esclusione di un socio, per giustificati motivi.

⁵ La dimissione e l'esclusione di un socio dalla Sezione Svizzera Italiana non comporta automaticamente la dimissione o l'esclusione dall'Associazione centrale.

Art. 5 Tassa sociale

III. Organizzazione

Art. 6 Organi

Gli organi della Sezione Svizzera Italiana sono:

- 1. L'Assemblea Generale:
- 2. Il Comitato:
- 3. L'ufficio di revisione.

A. Assemblea generale

Art. 7 Convocazione e diritto di voto

- ¹ L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Sezione Svizzera Italiana ed è composta dai soci attivi e veterani.
- ² Essa è convocata almeno una volta ogni due anni, in alternanza all'Assemblea Generale dell'Associazione ex-guardie svizzere pontificie.
- ³ Solo i soci attivi e i veterani hanno diritto di voto e di eleggibilità a qualsiasi carica.
- ⁴ L'Assemblea delibera, con voto aperto, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Art. 8 Assemblea Generale straordinaria

¹ La Sezione Svizzera Italiana potrà riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Comitato lo ritiene necessario o quando ciò sia chiesto da almeno 1/3 dei soci attivi. In questo ultimo caso la domanda deve essere inoltrata per iscritto al presidente e deve indicare esattamente l'oggetto della discussione.

² Il presidente è tenuto in questo caso a convocare l'assemblea entro 30 giorni della richiesta.

¹ La tassa sociale viene fissata dall'Assemblea.

² Chi non ha rassegnato le dimissioni entro il 31 dicembre è tenuto al pagamento dell'intera tassa sociale dell'esercizio in corso. I soci morosi al pagamento della tassa sociale, dopo il terzo richiamo all'ultimo indirizzo conosciuto, saranno esclusi d'ufficio dalla Sezione Svizzera Italiana per decisione del Comitato.



Art. 9 Organizzazione

- ¹ L'Assemblea Generale viene organizzata dal comitato e viene convocata e presieduta dal presidente in carica.
- ² Il segretario ha l'obbligo di redigere il verbale.
- ³ l'Assembla si svolge secondo il seguente ordine del giorno:
 - 1. Nomina degli scrutatori;
 - 2. Approvazione dell'ultimo verbale;
 - 3. Rapporto del presidente;
 - 4. Presentazione dei conti;
 - 5. Rapporto dei revisori e approvazione dei conti;
 - 6. Fissazione della tassa sociale;
 - 7. Ammissione dei nuovi membri;
 - 8. Elezione del presidente e dei membri del comitato;
 - 9. Elezione dei revisori:
 - 10. Eventuali.

Art. 10 Competenze

L'Assemblea Generale ha in particolare le seguenti competenze:

- 1. l'approvazione e la modifica degli statuti;
- 2. l'accettazione del rapporto annuale, del conto perdite e profitti e il relativo scarico al Comitato uscente:
- 3. la nomina del Comitato:
- 4. la nomina dell'ufficio di revisione;
- 5. l'accensione di mutui, l'avvio di sottoscrizioni, la raccolta di offerte a favore della Sezione Svizzera Italiana:
- 6. l'esclusione di un socio;
- 7. lo scioglimento della Sezione;
- 8. ogni altra decisione, volta al conseguimento dello scopo sociale, che il presente statuto o la legge non attribuiscano ad altri organi.

B. Il Comitato

Art. 11 Composizione

- ¹ Il Comitato è composto da 5 soci:
 - 1. Presidente;
 - 2. Segretario;
 - 3. Cassiere:
 - 4. Armiere;
 - 5. Membro.
- ² II Comitato si organizza liberamente; esso può far capo, per il conseguimento dello scopo sociale, a commissioni permanenti o transitorie nelle quali lo stesso Comitato dovrà essere rappresentato da almeno un membro.
- ³ Le Commissioni licenzieranno al Comitato, periodicamente, un rapporto sul lavoro svolto.
- ⁴ Il comitato rimane in carica per quattro anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili.



Art. 12 Competenze

- ¹ Il Comitato è l'organo esecutivo della Sezione Svizzera Italiana.
- ² Sono in particolare di sua competenza:
 - 1. promuovere e tutelare e dirigere l'attività della Sezione;
 - 2. gestire i conti, l'incasso delle quote sociali, amministrare il patrimonio della Sezione Svizzera Italiana;
 - 3. convocare l'Assemblea Generale, stabilendo il relativo ordine del giorno;
 - 4. proporre all'Assemblea l'esclusione di un socio;
 - 5. nominare le commissioni permanenti e transitorie;
 - 6. rappresentare la Sezione Svizzera Italiana presso l'Associazione centrale;
 - 7. designare i rappresentanti in seno alla Conferenza dei presidenti dell'Associazione centrale;
 - 8. adottare tutte le altre decisioni che il presente statuto o la legge non riservano ad altri organi sociali.
- ³ Il Comitato rappresenta la Sezione Svizzera Italiana di fronte a terzi mediante la firma collettiva a due del Presidente con il Cassiere o con il Segretario.

C. L'ufficio di revisione

Art. 13 Composizione

- ¹ L'ufficio di revisione si compone di due membri scelti fra i soci della Sezione Svizzera Italiana, ad esclusione dei membri del Comitato e dei soci sostenitori.
- ² Esso rimane in carica per quattro anni. I suoi membri sono sempre rieleggibili.

Art. 14 Compiti

- ¹ I revisori controllano i conti della Sezione, così come il resoconto finale della riunione, in conformità con la legge e gli statuti.
- ² Il rapporto di revisione dev'essere sottoposto al Comitato prima della prossima Assemblea Generale.

IV. Disposizioni finali

Art. 15 Finanze

- ¹ I mezzi finanziari della Sezione Svizzera Italiana si basano sulle quote sociali dei membri e dei sostenitori, così come su donazioni e contributi di qualsiasi tipo.
- ² I membri non rispondono dei debiti della Sezione che devono essere coperti esclusivamente dal patrimonio sociale.

Art. 16 Bandiera

- ¹ La bandiera della Sezione Svizzera Italiana è custodita presso la sede sociale, sotto la responsabilità dell'armiere.
- ² L'uso della bandiera è disciplinato dallo specifico regolamento approvato ed in uso presso l'Associazione centrale (Fahnenreglement del 8 settembre 2012)



Art. 17 Uniformi

- ¹ Le uniformi possono essere portate unicamente da ex-guardie. Per il porto delle uniformi e le occasioni nelle quali ciò è consentito è applicato il Regolamento della Guardia Svizzera Pontificia e gli statuti dell'Associazione centrale.
- ² Le uniformi ed il materiale che a norma del Regolamento organico e disciplinare della Guardia Svizzera Pontificia non sono personali ma attribuite alla Sezione Svizzera Italiana, sono conservati nell'armeria della Sezione sotto la custodia dell'armiere.

Art. 18 Scioglimento

- ¹ Il Comitato ha l'obbligo di sciogliere la Sezione quando i suoi soci non raggiungano più il numero di dieci.
- ² Altrimenti lo scioglimento della Sezione dovrà essere deciso, in sede di Assemblea Generale, dalla maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
- ³ In caso di scioglimento, l'archivio e il patrimonio della Sezione Svizzera Italiana verranno consegnati all'Associazione ex-guardie svizzere pontificie.

Art. 19 Modifiche statutarie

Le richieste di modifica degli statuti devono essere inoltrate per iscritto al Comitato almeno 60 giorni prima dell'Assemblea Generale. Gli stessi potranno essere modificati in sede di Assemblea Generale solo con il voto di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.

Art. 20

I presenti statuti, approvati dalla Conferenza dei Presidenti dell'Associazione ex-guardie svizzere pontificie (ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dell'Associazione centrale) il 22 giugno 2019 a Baden, sono stati adottati dall'Assemblea generale della Sezione, il giorno 11 novembre 2018, solennità di San Martino, in Mendrisio ed entrano immediatamente in vigore.

Per il Comitato centrale, il 22 giugno 2019 a Baden

Il Presidente centrale:

Lukas Schmucki

Un membro della CP Michael Wirz

Per la Sezione Svizzera Italiana, nella solennità di San Martino, 11 novembre 2018 a Mendrisio

Il Presidente:

Graziano C. Rossi

Il Segretario Jonathan Binaghi